SENTENZA N. 307/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73503** R.G., depositato il 26.1.2022, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Adinolfi e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34 (pec: luigi.adinolfi@avvocatismcv.it)

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, ivi domiciliato, rappresentato e difeso dal proprio Direttore Generale dott.ssa Antonella Isola (pec: previmil@postacert.difesa.it);

nonché contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura generale, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio della infermità "*artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 e L5S1*" ai fini dell'attribuzione della pensione privilegiata vitalizia di 8° cat., tab. A, con condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, al pagamento degli

emolumenti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario;

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 21.11.2023;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa con memoria del 23.11.2023.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, (omissis) ha esposto quanto segue:

- di essere un sottufficiale dell'Esercito italiano in posizione di ausiliaria e di aver prodotto in data 18.5.2016, apposita istanza finalizzata al riconoscimento della infermità "*artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 e L5S1*", diagnosticata mediante esame radiografico del 16.5.2016, come dipendente da causa di servizio;

- che con verbale Modello BL/B n. A21641860 il Dipartimento Militare di Medicina Legale in Roma del 6.12.2016 ascriveva la suddetta infermità alla 8° cat., tab. A.;

- ciononostante, con successiva delibera del Ministero dell'Economia e Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (per brevità C.V.C.S.) – n. 1392, del 25.9.2018, detta infermità veniva accertata come non dipendente da fatti di servizio. Seguiva il Decreto n. 2737, del 10.10.2018, di non riconoscimento e di diniego dell'equo indennizzo. A seguito di nuova istanza, il giudizio veniva confermato in data 14.7.2021;

- sulla base di apposita CTP, a firma del dr. Luigi Mangone, che aveva ritenuto le suddette infermità dipendenti da fatti di servizio ed ascrivibili ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria (in caso di quiescenza) alla 8° cat., tab. A, il (omissis)adiva questa Corte, con ricorso del 26.1.2022, per ottenere quanto di spettanza;

- con memoria del 21.11.2023, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo in via preliminare: 1. l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa nei propri confronti; 2. il difetto di legittimazione passiva, ritenendo ogni adempimento pensionistico di competenza del CNA

Esercito e del Ministero della Difesa e non avendo l'INPS adottato alcun provvedimento al riguardo. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza ai sensi dell'art. 67 d.p.r. n. 1092/73, stante il giudizio sfavorevole del C.V.C.S. che aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità lamentata. Si opponeva, infine, alla richiesta CTU, per mancato assolvimento dell'onere della prova, a cura del ricorrente, in ordine al possesso dei requisiti legali per l'attribuzione dell'invocato trattamento pensionistico;

- con memoria di costituzione del 23.11.2023, il Ministero della Difesa eccepiva: in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo rispetto alla richiesta del riconoscimento della causa di servizio nonché alla concessione dell'equo indennizzo; in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento amministrativo *ex* art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c.; contestualmente richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia – C.V.C.S.; nel merito, argomentava e concludeva per il rigetto del ricorso; in via istruttoria, si opponeva alla richiesta CTU, domandando in subordine l'individuazione di un organo peritale dello Stato; il tutto con vittoria di spese quantificate in euro 1.500,00;

- alla pubblica udienza del 4.12.2023, l'avv. Angela Costanzo, per delega orale dell'avv. Luigi Adinolfi, per il ricorrente, si è riportata al ricorso introduttivo, chiedendo CTU medica; l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS ha concluso come in atti;

- con ordinanza n. 224/2023, del 7.12.2023, questo Giudice, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, chiedeva alla ASL NA 1 Centro di accertare attraverso motivato parere medico: *"se l'infermità "artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 ed L5S1" che affligge il ricorrente dipenda o meno da causa di servizio. In caso affermativo, indicare categoria di ascrizione*";

- in data 31.7.2025 questa Sezione acquisiva il richiesto parere medico formulato dall'incaricato organo peritale.
- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Angela Costanzo, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa. Le parti presenti si sono riportate ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. L'attuale giudizio verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 e L5S1*", ai fini del riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'invocato diritto alla pensione privilegiata, con corresponsione di arretrati.

2. In via pregiudiziale, dev'essere vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Ministero della Difesa in relazione all'equo indennizzo.

Tale eccezione va respinta in quanto dal ricorso in epigrafe non si evince alcuna domanda giudiziale di parte ricorrente finalizzata alla concessione di un equo indennizzo.

3. In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione di improponibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa formulata dalle Amministrazioni resistenti.

Diversamente da quanto prospettato, risulta *per tabulas* una specifica domanda amministrativa, datata 18.5.2016, con cui parte ricorrente ha chiesto al Ministero della Difesa che l'infermità a suo carico fosse riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio ed ascritta a categoria ai fini dell'equo indennizzo e ai fini della (futura) pensione privilegiata ordinaria, tenuto conto dell'imminente collocamento in quiescenza a domanda che sarebbe avvenuto in data 31.12.20217.

Pertanto, trova applicazione al caso di specie il principio di diritto sancito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 12/2023 secondo cui: "*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*". Ciò considerando che al momento della proposizione dell'istanza amministrativa (18.5.2016), finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'odierno ricorrente risultava ancora in servizio sopraggiungendo il collocamento in congedo soltanto alla data del 31.12.2017.

Per le ragioni illustrate, la sollevata eccezione dev'essere respinta.

4. Sempre in via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS.

Al contrario di quanto dedotto, l'Ente previdenziale è da considerarsi giusto contraddittore e parte necessaria del presente giudizio in quanto convolto nel procedimento riguardante l'invocata pensione privilegiata nonché tenuto, in qualità di ordinatore secondario di spesa, al pagamento del trattamento pensionistico sulla base della liquidazione eventualmente disposta dal Ministero della Difesa (Amministrazione datoriale).

Conseguentemente, la sollevata eccezione non può trovare accoglimento.

5. Quanto alla istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la stessa dev'essere respinta in quanto il C.V.C.S. è organo medico-legale che partecipa al procedimento amministrativo rendendo pareri tecnici che costituiscono atti endo-procedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dal Ministero della Difesa, privi del requisito della lesività immediata e non autonomamente impugnabili. Ne consegue, pertanto, che il Ministero

dell'Economia e delle Finanze - presso cui il C.V.C.S. ha operato con l'emissione della delibera n. 1392, del 25.9.2018 - non può considerarsi giusto contraddittore né parte necessaria del presente giudizio, con conseguente reiezione dell'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata nei suoi riguardi.

6. Venendo al merito della causa, con ordinanza n. 224/2023, del 7.12.2023, questo Giudice, ha chiesto alla ASL NA 1 Centro di formulare motivato parere medico-legale in ordine ai seguenti quesiti: *"se l'infermità "artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 ed L5S1" che affligge il ricorrente dipenda o meno da causa di servizio. In caso affermativo, indicare categoria di ascrizione*".

Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, la ridetta ASL ha svolto le operazioni peritali attraverso visita diretta del ricorrente ed esame della documentazione, amministrativa e medica, in atti,

In risposta ai quesiti posti in ordinanza, ha ritenuto l'infermità artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 ed L5S1 dipendente da fatti di servizio ed ascrivibile alla VIII cat., tab. A. ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

Il menzionato parere medico, cui integralmente si rinvia, risulta in questa sede condivisibile in quanto fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo indicate.

7. Per tutti i motivi esposti, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità a carico di parte ricorrente, si accerta e dichiara in suo favore il diritto alla concessione della invocata pensione privilegiata ordinaria vitalizia 8° cat., tab. A, a decorrere dall'1.1.2018, con condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, al compimento di tutti gli adempimenti necessari, e condanna dell'INPS alla corresponsione, a partire dalla ridetta data, dei

dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla concessione della invocata pensione privilegiata ordinaria vitalizia 8° cat., tab. A, a decorrere dall'1.1.2018, con condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, al compimento di tutti gli adempimenti necessari, e condanna dell'INPS alla corresponsione, a partire dalla ridetta data, dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

2. Liquida, a carico del Ministero della Difesa e dell'INPS nella misura del 50% ciascuno ed in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 08.10.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale